



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 50

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nicolò Ficicchia	Sindaco	Presente
Nicola De Domizio	Consigliere	Assente
Gianluca Bottarelli	Consigliere	Presente
Paolo Merigo	Consigliere	Presente
Stefano Alberini	Consigliere	Presente
Giuseppe Goi	Consigliere	Presente
Alessandro Pancera	Consigliere	Presente
Barbara Alberini	Consigliere	Assente
Carlo Acerbi	Consigliere	Presente
Noemi Doro	Consigliere	Presente
Anna Maria Arrigoni	Consigliere	Presente
Tania Lini	Consigliere	Presente
Emiliano Castellucchio	Consigliere	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipano alla seduta:

Arienti Valeria in qualità di Assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Braghini Sabrina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 50 del 20-12-2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE MODIFICHE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICO - FINANZIARIA"
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ... »;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 4 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*;
- la propria deliberazione n. 43 del 29/11/2021 con la quale è stato integrato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*;

ATTESO CHE entro il termine di approvazione del bilancio è possibile apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti delle entrate;

DATO ATTO che, nei primi anni di applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale, la sua concreta attuazione ha messo in evidenza la necessità di apportare alcuni correttivi e/o integrazioni al relativo regolamento comunale;

VALUTATA la necessità di introdurre alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del protarsi degli effetti negativi relativi all'elevata inflazione e alla risalita del costo dell'energia, modificare gli articoli 16, 54 e 68 del vigente Regolamento



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

nella parte afferente le scadenze e le modalità di pagamento del suddetto canone, prevedendone il differimento dei termini come segue:

- per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti all'articolo 16 comma 4 il versamento del canone è posticipato "entro il 31 marzo di ciascun anno";
- per le occupazioni permanenti all'articolo 54 comma 3 il versamento del canone è posticipato entro il 31 marzo di ciascun anno;
- per le concessioni mercatali con posteggio fisso all'articolo 68 comma 1 il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto, di norma, in due rate a cadenza semestrale consentendo un'ulteriore dilazione di pagamento secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- per le concessioni mercatali con posteggio fisso all'articolo 68 comma 2 il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione;
- per le concessioni mercatali con posteggio fisso all'articolo 68 comma 3 il versamento del canone è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per il pagamento della prima rata e entro il 30 settembre per il pagamento della seconda rata;

TENUTO CONTO che la proposta di modifica contenuta nel presente atto è stata oggetto di una valutazione intersettoriale congiunta tra i funzionari dei Settori coinvolti a vario titolo nella gestione del Canone unico patrimoniale, che hanno lavorato sul testo regolamentare vigente per individuare e concordare in modo funzionale e coordinato tale proposta;

DATO ATTO che la modifica introdotta con il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che non occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, in quanto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive il suddetto parere solo per i regolamenti di applicazione dei tributi locali, mentre l'entrata disciplina dal Regolamento oggetto della presente deliberazione ha natura patrimoniale e non tributaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

- **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **DI MODIFICARE** il vigente Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, riportando in carattere corsivo-grassetto, per una migliore e più agevole lettura e comprensione nella tabella sottostante il testo degli articoli ante e post modifiche, omettendo i commi non oggetto di revisione;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Testo ante modifiche	Testo post modifiche
<i>Articolo 16 – Pagamento del Canone</i> <i>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.</i>	<i>Articolo 16 – Pagamento del Canone</i> <i>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.</i>
<i>Articolo 54 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti</i> <i>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.</i>	<i>Articolo 54 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti</i> <i>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.</i>
<i>Articolo 68 - Pagamento del canone</i> <i>1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, è consentito il versamento in rate secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.</i> <i>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione</i> <i>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.</i>	<i>Articolo 68 - Pagamento del canone</i> <i>1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto, di norma, in due rate a cadenza semestrale; è consentita un'ulteriore dilazione di pagamento secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.</i> <i>2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.</i> <i>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per il pagamento della prima rata e entro il 30 settembre per il pagamento della seconda rata.</i>

- **DI APPROVARE** conseguentemente il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2021 e



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2021, nel nuovo testo modificato negli artt. 16, 54 e 68 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- **DI DARE ATTO**, inoltre, che le modifiche regolamentari sono efficaci, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2025;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del servizio per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

Allegato: A - Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria"*

RELAZIONA il punto all'ordine del giorno il **Sindaco**: "Allora, per quanto riguarda il punto numero cinque dell'ordine del giorno, stiamo parlando del "regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – approvazioni modifiche". Allora, come probabilmente sapete, riguardo a queste tematiche è necessario essere dotati di un regolamento. Sostanzialmente con le modifiche proposte si vorrebbe andare incontro ad alcune richieste avanzate da lavoratori e da utenti, come la possibilità di spostare alcune scadenze al fine di dare un maggiore respiro nel pagamento di quello dovuto. Se avete notato, a pagina quattro della delibera, il lavoro ottimo svolto da Rosalia Volpi, che ringrazio, ci permette di vedere subito facilmente quali sono le modifiche proposte. A pagina quattro, appunto, all'articolo 16, la scadenza che era prevista al 31 gennaio è spostata al 31 marzo. L'articolo 54 prevedeva allo stesso modo il 31 gennaio, ed è stato spostato al 31 marzo. Sto parlando di cosa: nel primo caso del pagamento per la pubblicità, nel secondo caso per l'occupazione del suolo pubblico, plateatici. E poi c'è l'articolo 68: stiamo parlando, invece, dei mercati, in cui, per l'appunto, era stato chiesto se possibile, gentilmente, da parte degli utenti, dei lavoratori, la possibilità di pagare invece che in un'unica soluzione, di dividere, sostanzialmente, il pagamento. Chi volesse di loro comunque continuare e pagare in un'unica soluzione potrà farlo. Noi non abbiamo visto nulla che potesse stravolgere i nostri piani. La possibilità di andare incontro a chi lavora ci sembra una cosa positiva e quindi abbiamo pensato di accogliere tali istanze, e di proporre le citate modifiche oggi al Consiglio. Anche in questo caso, se ci sono domande, altrimenti passerei alla votazione."



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ficichia Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braghini Sabrina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **11-02-2025** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **21-02-2025**.

Canneto sull'Oglio, 24-02-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 11-02-2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

**Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 31/03/2021
Integrato con delibera di C.C. n. 43 del 29/11/2021
Modificato con delibera di C.C. n 00 del 00/00/2024**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
 CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15 - Dichiarazione	8
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	11
 CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	14
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	14
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	15
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	15
 CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	15
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	15
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	16
Articolo 36 - Occupazioni abusive	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	16
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	17
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	17

Articolo 40 - Durata dell'occupazione	18
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	18
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	18
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	19
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	19
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	19
Articolo 49 - Passi carrabili	20
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	20
Articolo 51 - Soggetto passivo	21
Articolo 52 - Agevolazioni	21
Articolo 53 - Esenzioni.....	21
Articolo 54 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti	22
Articolo 55 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva	23
Articolo 57 - Rimborsi.....	23
Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	23
Articolo 59 - Attività di recupero	24
 CAPO V – CANONE MERCATALE	24
Articolo 60 – Disposizioni generali.....	24
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....	25
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	25
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone	25
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....	25
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Articolo 66 - Occupazioni abusive	26
Articolo 67 - Soggetto passivo	26
Articolo 68 - Pagamento del canone.....	26
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....	26
Articolo 70 - Rimborsi.....	26
Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni	27
Articolo 72 - Attività di recupero	27

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica o della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- c. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato, la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è di norma rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Tuttavia il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, sono stabiliti nella deliberazione di approvazione delle tariffe. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tecnico, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere

presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Per importi inferiori o uguali ad € 100,00 il pagamento andrà effettuato in un'unica soluzione, per importi superiori, l'eventuale rateizzazione sarà concessa secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale ai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale può essere abbuonato, in tutto od in parte, sia il versamento del canone che il pagamento delle rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il Funzionario Responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le maggiorazioni e sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L'importo del canone da versare è stabilito dalla delibera di determinazione della tariffa. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista dalla delibera di determinazione della tariffa.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista dalla delibera di determinazione della tariffa.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dalla delibera di determinazione della tariffa.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista dalla delibera di determinazione della tariffa.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Canneto sull'Oglio;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Canneto sull'Oglio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. In caso di

affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico da parte del competente ufficio comunale o dell'affidatario del servizio.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il gestore del servizio rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il gestore del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore

notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa comunale, è quella prevista dalla relativa delibera di approvazione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), sono stabilite nella delibera di approvazione della tariffa.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Canneto sull'Oglio e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Canneto sull'Oglio;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 58 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo pec se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo pec se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione.
Sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale il rilascio degli atti di concessione.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri Regolamenti Comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titorità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Ufficio Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'**allegato 1** del presente Regolamento.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
5. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nella delibera tariffaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non potrà essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. Il canone non è dovuto per i passi carrabili.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
- 3. È demandata alla Giunta Comunale la definizione di modalità organizzative in ordine alle condizioni contrattuali nei singoli provvedimenti di concessione dei siti di proprietà comunale finalizzate a garantire trasparenza e parità di trattamento tra i gestori.
- 4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;
 - b) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive il canone è ridotto dell'80%;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;

Articolo 53 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - i) vasche biologiche;

- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- p) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- q) passi carrabili;
- r) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- s) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali.

Articolo 54 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, è ammessa la possibilità del versamento in rate secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Con deliberazione della Giunta comunale ai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale può essere abbuonato, in tutto od in parte, sia il versamento del canone che il pagamento delle rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, è' ammessa la possibilità del versamento in rate secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale ai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale può essere abbuonato, in tutto od in parte, sia il versamento del canone che il pagamento delle rate relative ai provvedimenti di rateazione. Con riferimento alle fattispecie afferenti l'anno 2021, in ragione dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, il canone per le occupazioni temporanee non è dovuto.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 58 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al

comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il mercato settimanale si svolge nella giornata e nell'area definita con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 6:00.
4. Dalle ore 7:00 alle ore 14:00 non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore 8.00.
5. Alle ore 14:30 tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
7. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita.
8. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m.1.00 e m.1.00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature.
9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 14:00 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
11. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale e Capodanno. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2017.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare) deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato settimanale il canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso è indicato nella delibera di determinazione della tariffa assunta dalla Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è indicato nella delibera di determinazione della tariffa assunta dalla Giunta Comunale.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il canone è indicato nella delibera di determinazione della tariffa assunta dalla Giunta Comunale.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato al precedente articolo 46 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 36 del presente Regolamento.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Pagamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto, di norma, in due rate a cadenza semestrale; è consentita un'ulteriore dilazione di pagamento secondo i criteri e modalità previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno per il pagamento della prima rata e entro il 30 settembre di ogni anno per il pagamento della seconda rata.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
5. Per le occupazioni di cui al comma 3 e 4 del precedente articolo 63, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone mercatale possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Con deliberazione della Giunta comunale ai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale può essere abbuonato, in tutto od in parte, sia il versamento del canone che il pagamento delle rate relative ai provvedimenti di rateazione. Con riferimento alle fattispecie afferenti l'anno 2021, in ragione dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, il canone mercatale non è dovuto.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle entrate comunali.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 71 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Allegato 1

- Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificati nelle varie categorie –
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – CAP IV



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO (MN)
(Provincia di Mantova)

Allegato "1" al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATI IN 1^ CATEGORIA

Ente	Cod.Area	Tipo strada	Denominazione
CANNETO SULL'OGLIO	1	PIAZZA	ANTONIO GRAMSCI
CANNETO SULL'OGLIO	5	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI
CANNETO SULL'OGLIO	7	VIA	FRANCESCO PETRARCA
CANNETO SULL'OGLIO	8	VIA	FRANCESCO REINA
CANNETO SULL'OGLIO	9	VIA	ROMA
CANNETO SULL'OGLIO	10	PIAZZA	ALESSANDRO MANZONI
CANNETO SULL'OGLIO	11	VIA	DELLA PIEVE (fino a Via Caduti di Nassiriya)
CANNETO SULL'OGLIO	12	VIALE	BRESCIA
CANNETO SULL'OGLIO	13	VICOLO	PETTENATI
CANNETO SULL'OGLIO	14	PIAZZA	FULVIO TESSAROLI
CANNETO SULL'OGLIO	15	VIA	BIZZOLANO
CANNETO SULL'OGLIO	16	VIA	CAMILLO BENSO CAVOUR
CANNETO SULL'OGLIO	18	VIA	DOSSO ALTO
CANNETO SULL'OGLIO	19	VIA	BERNARDO DE CANAL
CANNETO SULL'OGLIO	20	VIA	ENRICO TAZZOLI
CANNETO SULL'OGLIO	21	VIA	MILANO
CANNETO SULL'OGLIO	23	VIA	DANIELE MANIN
CANNETO SULL'OGLIO	24	VIA	DELLA LIBERTA'
CANNETO SULL'OGLIO	26	VIA	FRANCESCO CRISPI
CANNETO SULL'OGLIO	27	PIAZZA	GIACOMO MATTEOTTI
CANNETO SULL'OGLIO	28	VIA	GIORDANO BRUNO
CANNETO SULL'OGLIO	29	VIA	DELL'ARTIGIANATO
CANNETO SULL'OGLIO	30	VIALE	LOMBARDIA
CANNETO SULL'OGLIO	31	VIA	MARIO CORRADINI
CANNETO SULL'OGLIO	32	VIA	GIACOMO LEOPARDI
CANNETO SULL'OGLIO	33	VIA	PIETRO MICCA
CANNETO SULL'OGLIO	34	VIA	GIUSEPPE MAZZINI
CANNETO SULL'OGLIO	35	VIA	AMERIGO VESPUCCI
CANNETO SULL'OGLIO	36	VIA	DELLA REPUBBLICA
CANNETO SULL'OGLIO	39	VIA	MASSIMO D'AZEGLIO
CANNETO SULL'OGLIO	40	VIA	BARTOLOMEO GRAZIOLI
CANNETO SULL'OGLIO	41	VIA	COMO
CANNETO SULL'OGLIO	42	VIA	GUGLIELMO MARCONI
CANNETO SULL'OGLIO	43	VIA	VIRGILIO
CANNETO SULL'OGLIO	46	VIA	PAVIA
CANNETO SULL'OGLIO	47	VIA	ISABELLA ARRIVABENE
CANNETO SULL'OGLIO	48	VIALE	EUROPA
CANNETO SULL'OGLIO	49	VIA	DELLE INDUSTRIE
CANNETO SULL'OGLIO	51	VIA	PIER FORTUNATO CALVI
CANNETO SULL'OGLIO	52	VIA	ENRICO FERMI
CANNETO SULL'OGLIO	53	VIA	UGO FOSCOLO

CANNETO SULL'OGGIO	54	VIA	DEI MILLE
CANNETO SULL'OGGIO	55	VIALE	RIMEMBRANZA
CANNETO SULL'OGGIO	56	VIA	ALDO MORO
CANNETO SULL'OGGIO	58	VIA	ALESSANDRO VOLTA
CANNETO SULL'OGGIO	59	PIAZZA	EROI E MARTIRI
CANNETO SULL'OGGIO	60	VIA	GIOVANNI LOCATELLI
CANNETO SULL'OGGIO	62	VIA	PIEMONTE
CANNETO SULL'OGGIO	63	VIA	CESARE BATTISTI
CANNETO SULL'OGGIO	64	VIA	FERRANTE APORTI
CANNETO SULL'OGGIO	65	VIA	INSURREZIONE
CANNETO SULL'OGGIO	66	VIALE	MANTOVA
CANNETO SULL'OGGIO	67	PIAZZA	ALESSANDRO MANZONI
CANNETO SULL'OGGIO	68	VIA	GIUSEPPE VERDI
CANNETO SULL'OGGIO	69	VIA	DANTE ALIGHIERI
CANNETO SULL'OGGIO	70	VIA	SONDRIO
CANNETO SULL'OGGIO	71	VIA	LUDOVICO ARIOSTO
CANNETO SULL'OGGIO	72	VIA	GALILEO GALILEI
CANNETO SULL'OGGIO	73	VIA	GIOVANNI FALCONE
CANNETO SULL'OGGIO	74	VICOLO	SANT'ELENA
CANNETO SULL'OGGIO	76	VIA	SUOR MARIA BROGLIO
CANNETO SULL'OGGIO	78	VIA	LUIGI FURGA
CANNETO SULL'OGGIO	79	VIA	TARQUINIO ZAMBELLI
CANNETO SULL'OGGIO	80	VIA	SANDRO PERTINI
CANNETO SULL'OGGIO	81	VIA	GIACOMO FRANCESCO ARIENTI
CANNETO SULL'OGGIO	82	VIA	LIGURIA
CANNETO SULL'OGGIO	83	VIA	CADUTI DI NASSIRIYA
CANNETO SULL'OGGIO	84	VIA	MARISA BELLISARIO
CANNETO SULL'OGGIO	85	VIA	GIOVANNI GRIOLI
CANNETO SULL'OGGIO	86	VIA	CINQUE MAGGIO
CANNETO SULL'OGGIO	87	VIA	ITALIA
CANNETO SULL'OGGIO	88	VIA	TORQUATO TASSO
CANNETO SULL'OGGIO	89	VIA	PRIMO MAGGIO
CANNETO SULL'OGGIO	90	VIA	NAZARIO SAURO
CANNETO SULL'OGGIO	91	VIA	SGARBI DON UMBERTO
CANNETO SULL'OGGIO	92	VIA	TORINO
CANNETO SULL'OGGIO	93	VIA	CRISTOFORO COLOMBO
CANNETO SULL'OGGIO	94	VIA	QUATTRO NOVEMBRE
CANNETO SULL'OGGIO	95	VIA	VARESE
CANNETO SULL'OGGIO	96	VIA	SOLFERINO
CANNETO SULL'OGGIO	98	VIA	BERGAMO
CANNETO SULL'OGGIO	100	VIA	GUIDO CAVALCANTI
CANNETO SULL'OGGIO	101	VIA	FERDINANDO GAVAZZI
CANNETO SULL'OGGIO	102	VIA	FELICE MONTANARI
CANNETO SULL'OGGIO	103	VIA	GUGLIELMO OBERDAN
CANNETO SULL'OGGIO	104	VIA	TITO SPERI
CANNETO SULL'OGGIO	105	VIA	GIACOMO PUCCINI
CANNETO SULL'OGGIO	106	VIA	RESIDENTE ALL'ESTERO
CANNETO SULL'OGGIO	108	VIA	PETTENATI
CANNETO SULL'OGGIO	109	VIA	MOLINO
CANNETO SULL'OGGIO	110	VIA	PIEVE
CANNETO SULL'OGGIO	112	VIA	GUIDO GOZZANO
CANNETO SULL'OGGIO	116	VIA	MARTINENGO LOTARENGO
CANNETO SULL'OGGIO	117	VIA	GRAZIA DELEDDA



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO (MN)
(Provincia di Mantova)

Allegato "1" al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATI IN 2^a
CATEGORIA**

Ente	Cod.Area	Tipo strada	Denominazione
CANNETO SULL'OGLIO	2	STRADA	CANNETO RUNATE - FONTANELLA
CANNETO SULL'OGLIO	4	STRADA	VICINALE DELLA COLOMBARA
CANNETO SULL'OGLIO	6	STRADA	CANNETO - ASOLA
CANNETO SULL'OGLIO	17	STRADA	VICINALE DELLE MEDULFE
CANNETO SULL'OGLIO	25	STRADA	BOSCHI
CANNETO SULL'OGLIO	44	STRADA	VICINALE DEL CAPO DI SOPRA
CANNETO SULL'OGLIO	45	STRADA	CANNETO - FONTANELLA
CANNETO SULL'OGLIO	50	STRADA	CAROTTI
CANNETO SULL'OGLIO	57	FRAZIONE	CARZAGHETTO
CANNETO SULL'OGLIO	61	STRADA	VICINALE DELLA VALLE
CANNETO SULL'OGLIO	75	STRADA	CASTAGNA
CANNETO SULL'OGLIO	77	STRADA	SANT'ELENA
CANNETO SULL'OGLIO	97	STRADA	VICINALE DI FONDI CASELLE
CANNETO SULL'OGLIO	99	STRADA	BASSA
CANNETO SULL'OGLIO	107	STRADA	CASELLA - BOSCHI
CANNETO SULL'OGLIO	111	STRADA	CANNETO - CASALROMANO
CANNETO SULL'OGLIO	114	STRADA	TUGURI
CANNETO SULL'OGLIO	115	STRADA	COLOMBARA
CANNETO SULL'OGLIO	118	STRADA	VICINALE DELLA REGONA